

# Cimiteri monumentali e tombe abbandonate

di Franca Zirtollo (\*)

*Nelle città ove i siti funerari sono stati concepiti con carattere monumentale e tale peculiarità hanno rafforzato nel tempo grazie al valore delle opere in essi via via create - sia per il pregio artistico dei manufatti, sia per la consistenza numerica degli stessi, ma pure per il contesto cimiteriale che si è venuto a creare nel tempo - la problematica relativa alla gestione dei cimiteri si incrementa delle questioni attinenti alla conservazione, all'utilizzazione e alla valorizzazione dei beni che a tale monumentalità contribuiscono.*

*Il confronto con realtà cittadine in cui sono presenti necropoli monumentali fa emergere, come noto, una comunanza di problematiche, derivanti principalmente da vincoli di tipo giuridico, tecnico ed artistico, nonché connesse alla peculiarità del luogo.*

## 1. Vincoli di tipo giuridico

Sotto il profilo giuridico la gestione del patrimonio funerario in genere - e di quello avente valore artistico in particolare, stante la necessità di intervenire a salvaguardia di beni di interesse collettivo - è resa più complessa dalla "duplice" natura giuridica della tomba intesa come *unicum* composto però dall'area di sedime, oggetto di concessione, e dal manufatto, di proprietà dei privati, a norma del Regolamento nazionale di polizia mortuaria (art. 63).

Le tombe insistono su suolo comunale, soggetto, a norma del codice civile, al regime del demanio pubblico, ma sono costruzioni private, in quanto edificate completamente a spese dei soggetti che hanno ottenuto, a suo tempo, la concessione dell'area.

Proprio tale natura giuridica delle tombe monumentali comporta notevoli limiti nella possibilità di intervento della pubblica amministrazione a sanare situazioni di degrado.

La norma di rango nazionale che potrebbe soccorrere in tali casi è il citato art. 63 del DPR 285/90, che, come noto, impone ai concessionari di mantenere a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà. In caso di incuria o di abbandono per morte degli aventi diritto, sempre secondo tale norma, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti previa diffida, anche per pubbliche affissioni, ai componenti della famiglia. La potestà del Comune di intervenire in caso di pericolo è norma indubbiamente necessaria, ma non sufficiente a fronteggiare il problema del degrado delle tombe. Nella pratica infatti, come evidente, tali tipologie di intervento giungono *in extremis*, quando la tomba si trova già in uno stato di incuria tale da rendere, appunto, pericolanti alcune sue parti, ed inoltre giungono spesso nella mera forma del transennamento a tutela della pubblica incolumità, in quanto il Comune, nella maggior parte dei casi, non è in grado di intervenire nel modo prescritto, stanti anche i vincoli di natura artistica.

Ciò che sarebbe necessario è invece una norma "preventiva" del degrado, quale può essere, se effettivamente applicata, la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 63 DPR 285/90.

Dal primo comma dell'articolo 63 discende il preciso obbligo per i concessionari di effettuare interventi manutentivi e conservativi sulle tombe, che, se disatteso, conduce alla possibilità di pronunciare l'intervenuta decadenza dalla concessione, secondo i principi generali del diritto amministrativo rispetto agli obblighi del concessionario.

Addivenendo a tale provvedimento si avrà che il bene entrerà a far parte dei beni demaniali del Comune, con la conseguenza che potrà essere oggetto di nuove concessioni, la stipula delle quali sarà condizionata al pieno ripristino dell'opera funeraria a cura e spese del nuovo concessionario.

Tale soluzione è quella scelta ad esempio dal Comune di Genova nell'intervento di parziale modifica del regolamento comunale di polizia mortuaria, laddove si è voluto confezionare il necessario supporto normativo al progetto di recupero delle tombe in degrado. Onde consentire una "prevenzione" del degrado sono state introdotte sanzioni amministrative, graduate in relazione alla gravità del mancato intervento, per i casi in cui, nonostante l'ingiunzione a provvedere, gli interessati rimangano inerti; la sanzione più grave resta la dichiarazione di intervenuta decadenza.

## 2. Vincoli di tipo tecnico

Costruito il supporto normativo per agire, è necessario approntare un sistema per cui le tombe, una volta rientrate nella disponibilità del Comune, possano essere riconcesse a costi "interessanti" per la cittadinanza. Sarebbe infatti un errore per il Comune pronunciare la decadenza di tombe rispetto alle quali non vi sia alcuna possibilità di nuova concessione, in quanto ogni intervento che si rendesse necessario rimarrebbe a carico del Comune, essendo il bene nella sua disponibilità. E l'ostacolo per cui sino ad ora si è proceduto in modo molto ridotto alle pronunce di decadenza è proprio la difficoltà di "ricollocare sul mercato" il manufatto.

Nel caso delle tombe di pregio artistico, accanto al valore dell'area di sedime e di quelle di pertinenza, si prevede correttamente che si ricorra ad una stima del manufatto eseguita dal Comune, il cui importo dovrà essere versato dal nuovo concessionario unitamente alle tariffe prestabilite.

La questione della "stima" dell'opera ripropone delicate questioni di natura tecnica circa il valore artistico dei beni in questione, in quanto le esigenze di tutela del patrimonio monumentale cimiteriale talora confliggono con le esigenze di fruizione e gestione dello stesso.

Si è reso necessario introdurre un abbattimento delle tariffe cimiteriali relative a tombe di famiglia nelle ipotesi in cui la valutazione del bene debba essere fatta ai fini di nuova concessione, con lo scopo di conferire loro un valore di concessione accessibile.

Al fine di rendere la stima quanto più aderente al reale valore dell'opera, si sono introdotti, quali fattori da applicare al valore dell'area, dei coefficienti di "fruibilità" della tomba, per cui qualora su un'area di notevoli dimensioni il numero di sepolture fruibili sia in realtà ridotto a causa della tipologia di edificio, il costo viene abbattuto.

Parimenti, nel caso di tombe contenenti un notevole numero di sepolture, è stata prevista l'applicazione di un coefficiente di abbattimento, al fine di dare riconoscimento all'utilità marginale del maggior numero di sepolture.

(\*) Direttore Servizi civici del Comune di Genova.

Tra i parametri adottati nella stima vi sono le caratteristiche artistiche ed architettoniche, lo stato manutentivo e la tipologia di sepolture presenti: è evidente che almeno rispetto ai primi due di tali parametri un *range* di valutazione ampio consente di adeguare il più possibile la stima al valore reale del bene.

### 3. Vincoli di tipo “artistico”

Il fatto che le tombe di famiglia siano state edificate e/o decorate con modalità che le rendono particolarmente pregevoli sotto il profilo architettonico-artistico spinge ovviamente alla considerazione delle stesse come patrimonio da tutelare come bene della collettività, e perciò a ricercare correlazioni con la normativa in tema di tutela dei beni culturali.

Come noto la L. 1089 del 1939, legge generale in tal senso, differenzia le forme di appartenenza dei beni oggetto della disciplina, a seconda che essi siano di proprietà di privati, di persone giuridiche private riconosciute, ovvero di enti pubblici.

Sulla scorta delle considerazioni esposte al punto 1, la tomba “di famiglia” è per l'appunto un bene “privato”, e pertanto, ai sensi della normativa sopraccitata, è suscettibile di tutela specifica, mediante l'imposizione di un vincolo, solo quando sia di interesse particolarmente importante.

Tale vincolo può essere imposto mediante notifica con efficacia parzialmente costitutiva e conduce ad atti di acclaramento o precettivi, tendenti a risolvere il conflitto tra interesse pubblico alla tutela del bene ed esigenze connesse alla proprietà privata.

Se tale procedimento fosse concretamente possibile, probabilmente molte spinose questioni relative alla conservazione delle tombe monumentali potrebbero essere risolte.

La difficoltà nel procedere all'imposizione del vincolo, nel caso peculiare delle tombe, deriva dalla frequente “irreperibilità” dei soggetti proprietari.

Nella maggior parte dei casi la tomba “monumentale” è anche una tomba risalente nel tempo: i discendenti dei soggetti che l'hanno edificata si sono spesso estinti o, in molti casi, risulta difficile procedere alla loro identificazione e domiciliatura, con la conseguenza che è impossibile procedere alla notifica del vincolo (autorevoli pareri sostengono infatti l'impossibilità di procedere in questo caso per pubblici proclami).

L'irreperibilità degli interessati conduce perciò all'impossibilità di imporre il vincolo, e perciò a lasciare privo di tutela ufficiale un bene che è, in realtà, di palese pregio culturale in senso lato.

Invero anche a tale problema la riconcessione delle tombe a seguito di dichiarazione di intervenuta decadenza pare dare soluzione; il nuovo concessionario è infatti anche nuovo proprietario del manufatto, e perciò soggetto facilmente individuabile ai fini della notifica del vincolo.

L'imposizione del vincolo alle tombe di cui si è reperito un proprietario, ovvero a quelle riconcesse, creerebbe, però, all'interno delle necropoli monumentali una situazione “a scacchiera”, con tombe vincolate affiancate a tombe che non lo sono, con la conseguenza di impedire progetti ed interventi a largo raggio.

Pertanto potrebbe essere ipotizzabile anche un percorso diverso, per cui, in virtù del fatto che i beni appartenenti ad enti pubblici sono sottoposti a tutela senza necessità di vincolo purché riconducibili alle categorie indicate dall'art. 1 della L. 1089/39 (“sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico...”), l'intero cimitero monumentale, in quanto appartenente al Comune, e perciò ad un ente pubblico, potrebbe essere oggetto di tutela ai sensi della L. 1089/39.

È naturalmente da verificare più approfonditamente tale percorso, che potrebbe essere concretizzato comunque attraverso un semplice provvedimento deliberativo di natura meramente dichiarativa.

### 4. Altri vincoli: la duplice natura di bene monumentale e bene di servizio propria del cimitero

Se è vero che pone gravosi problemi la conduzione di beni di valore architettonico-artistico *tout court*, ancor più pressanti sono quelli posti da un contesto come quello cimiteriale in piena funzione, ove si affiancano l'esigenza di rispetto di norme tecniche nelle operazioni relative, quella di conservazione e salvaguardia nel tempo dei beni e, non ultima, data la primaria funzione del sito, quella del rispetto del valore affettivo e sociale del luogo.

Se è vero infatti che i cimiteri monumentali si sono formati in un arco di tempo in cui l'investimento economico delle famiglie nei manufatti cimiteriali rifletteva un concetto della vita e della morte, del ricordo dei trapassati, della religione, indubbiamente molto diverso da quello predominante oggi, è pur vero che comunque anche oggi il cimitero resta, per molti, il luogo della ricordanza, della celebrazione, delle manifestazioni affettive verso i defunti.

L'obiettivo di una reale tutela del patrimonio monumentale funerario è perciò la valorizzazione e il miglioramento della “accessibilità” pubblica dello stesso, non disgiunta da un'attenzione specifica vista la peculiarità del luogo.

Con l'intento di rendere più gradevole un luogo così ricco di significati per coloro che lo conoscono in quanto ultima dimora per i propri cari, ma anche con l'ambizione di far conoscere alla cittadinanza tutta ed ai turisti questo sito – come del resto era in passato, quando il cimitero di Staglieno era inserito di regola nei *tour* cittadini – l'Amministrazione genovese ha varato due progetti per la riqualificazione della necropoli di Staglieno.

L'uno – il Progetto “Staglieno 2000” – prevede il restauro, nell'ambito dell'accordo di programma con le Soprintendenze, di statue, monumenti, bassorilievi e particolari decorativi che, per la loro posizione all'interno del cimitero e per valore e significato artistico intrinseco, offriranno al visitatore un'immagine del cimitero non solo come luogo di sepoltura ma quale luogo d'arte.

Lo stesso Progetto prevede altresì l'istituzione di un centro di accoglienza didattica del visitatore, con distribuzione di materiale divulgativo, e di un centro di restauro lapideo permanente, destinato appunto al recupero del materiale lapideo degradato dei monumenti presenti all'interno del cimitero.

L'altro – il Progetto Raphael – vede il Comune di Genova inserito, insieme a Madrid, Dublino e Torino, in un progetto finanziato dalla Comunità Europea e coordinato dall'Università di Madrid finalizzato alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico europeo conservato nei cimiteri monumentali. Tra gli obiettivi del progetto vi sono l'inventario dei beni, l'individuazione dei principali problemi di degrado e delle possibili soluzioni di restauro e la redazione e pubblicazione di un catalogo specialistico multilingue che verrà distribuito gratuitamente presso Università, enti locali ed altre importanti organizzazioni in tutta Europa.

### 5. Conclusioni

Dal quadro dei vincoli esposto emergono diverse possibilità di soluzione delle problematiche attinenti alle tombe monumentali: alcune di esse si collocano a livello locale, altre si avvalgono di spazi interpretativi della normativa generale forse audaci, ma di necessaria sperimentazione per risolvere annose questioni.

Come avvenuto con la Convenzione dell'Unidroit del 1995, approvata dalla conferenza diplomatica *ad hoc* costituita e relativa ai beni culturali rubati o illecitamente esportati, anche la materia della tutela, valorizzazione e gestione delle necropoli monumentali sarebbe auspicabile fosse oggetto di provvedimenti a livello europeo, che traccino almeno di principio soluzioni comuni ai vari Paesi, pur nel rispetto delle rispettive tradizioni.

Dal confronto con realtà cittadine dotate di cimiteri monumentali, anche straniere – ove è diffusa la conduzione dei cimiteri da parte di privati, attraverso varie forme –, emerge infatti la constatazione che non esiste per i cimiteri una gestione “eccellente”.

La gestione pubblica è infatti affetta da disfunzioni di tipo finanziario, essendo gli investimenti in tale ambito sempre vincolati alle disponibilità di cassa delle pubbliche amministrazioni, mentre la gestione privata può essere inficiata da operazioni di tipo speculativo al limite della spregiudicatezza, operazioni che, comunque, sono tra l'altro, allo stato attuale, impedito dall'art. 92 del DPR 285/90.

Per l'allocazione di risorse finanziarie, eterno problema della gestione “pubblica”, può in parte essere fatto riferimento a forme di sponsorizzazione da parte di enti privati, rispetto alla concessione

delle quali è però propedeutica un'azione di sensibilizzazione e di “avvicinamento” del settore privato all'ambito cimiteriale supportabile solo con un cospicuo ritorno economico per lo *sponsor*.

La prestazione di servizi attinenti alla fruizione cimiteriale quali la pulizia delle aree verdi, l'effettuazione di visite guidate può essere affidata mediante convenzioni ad ONLUS e concretizza pur sempre interventi, seppure di minor rilevanza, per il miglioramento generale della gestione delle necropoli.

Credo che, di pari passo con le necessarie innovazioni normative, con l'applicazione di tecniche gestionali più moderne, con il ricorso ad iniziative anche minime di salvaguardia del patrimonio funerario, debba essere comunque presente a tutti coloro che si occupano di questioni cimiteriali lo sforzo, condotto in qualsiasi forma, di portare la realtà cimiteriale sempre più vicina alla società, in modo da evitare una dicotomia sociale e culturale tra città dei vivi e città dei morti a tutto discapito delle prime, in quanto ovunque l'ignoranza, la dimenticanza e l'isolamento sono causa di abbandono e dunque di degrado, ma anche in danno delle seconde che, con l'oblio e la distruzione, perdono un patrimonio storico e sociale di rilevantissima consistenza.